Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 28 agosto 1924** **Numero 202**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — **e decorrono dal** 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli **abbonamenti domandati** per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del **conto corrente** N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della **circolare 26 giugno 1924.**

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschelli.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - (*). — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *G. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - M. Disertori. — Treviso - Longo e Zoppelli. — Trieste - L. Cappelli. — Udine - *Carducci.* — Venezia - *S. Scrafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1277.

REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. 1275.

Dichiarazione di opera di pubblica utilità della costruzione dei depositi per esplosivi nel territorio dei comuni di Ficuzza e Roccapalumba (prov. di Palermo).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione dei depositi per esplosivi di Ficuzza e Roccapalumba (provincia di Palermo).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1924.
Atti del Governo, registro 227, *foglio* 91. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1278.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1279.

Modificazione alla competenza territoriale degli uffici del Genio civile di Livorno e Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la convenzione 28 novembre 1923, approvata con decreto-legge 16 dicembre stesso anno, n. 3249, con cui lo Stato concesse alla Società italiana costruzioni appalti marittimi, la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno e della zona industriale e fu demandato all'ufficio del Genio civile di Livorno la vigilanza sulla esecuzione dei lavori in parola;
Ritenuto che detti lavori ricadono anche in parte del territorio della provincia di Pisa ed è opportuno, ai fini della necessaria coordinazione, che sia provveduto dall'ufficio del Genio civile di Livorno anche alle altre opere pubbliche interessanti l'anzidetta parte di territorio, le quali presentemente rientrano nella competenza dell'ufficio del Genio civile per l'Arno in Pisa;
Visti il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del Genio civile 3 settembre 1906, n. 522, ed il regolamento sul servizio del Genio civile 13 dicembre 1894, n. 568;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 15 agosto 1924 la competenza dell'ufficio del Genio civile di Livorno è estesa alla parte del territorio della provincia di Pisa — compresa fra l'attuale confine della Provincia stessa e quella di Livorno, la ferrovia Livorno-Pisa, il torrente Calambrone ed il mare — in cui dovranno svilupparsi i lavori di ampliamento del porto di Livorno e della zona industriale, giusta la convenzione con la Società italiana costruzioni appalti marittimi 28 novembre 1923.

Art. 2.

Dalla detta decorrenza dovrà l'ufficio del Genio civile di Livorno provvedere a tutte le opere pubbliche interessanti la parte di territorio di cui al precedente articolo, attualmente affidate all'ufficio del Genio civile per l'Arno in Pisa, salvo per quanto riguarda i lavori già in corso, alla cui ultimazione provvederà il predetto ufficio di Pisa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1924.
Atti del Governo, registro 227, *foglio* 95. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1279.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1281.

Modificazione delle norme preliminari alla tariffa daziaria libica approvata con R. decreto 14 giugno 1923, n. 1582.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Veduto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1582, che approva la tariffa dei dazi doganali da applicarsi in Tripolitania ed in Cirenaica;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 10 del R. decreto 14 giugno 1923 è modificato come segue:
Il Ministro per le colonie è autorizzato:
a) identico;
b) id.;
c) ad imporre su talune merci speciali diritti d'entrata da riscuotere dalla dogana in aggiunta al dazio previsto nella tariffa, se ciò sia consigliato da temporanee esigenze fiscali o commerciali.
In ogni caso il provvedimento sarà emanato dopo aver sentito il parere dei Governatori delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1924.
Atti del Governo, registro 227, *foglio* 97. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1280.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1282.

Estensione delle leggi sulla leva marittima alla città di Fiume ed al territorio annesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3ª e modificato dalle leggi nn. 922 e 921 in data 29 giugno 1922;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È esteso e pubblicato nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno d'Italia in virtù dell'art. 2 del decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3ª; la legge n. 922 in data 29 giugno 1922 che converte in legge il R. decreto 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima; la legge n. 921 in data 29 giugno 1922, che converte in legge il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1060 che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621 ora citato, e tutte le altre disposizioni in vigore negli altri territori del Regno in materia di leva marittima.

Art. 2.

È in facoltà del Ministro per la marina di ordinare che per i pertinenti alla città di Fiume ed al territorio annesso la leva sui nati nell'anno 1904 si effettui contemporaneamente a quella sui nati nell'anno 1905.

Art. 3.

L'arruolamento nell'esercito austro-ungarico effettuato sotto il cessato regime, e l'arruolamento nei corpi volontari o nelle milizie legionarie fiumane valgono per i pertinenti ai territori suddetti, che siano o divengano cittadini italiani, come arruolamento nella Regia marina italiana, a partire dalla data in cui entrerà in vigore il presente decreto, o dalla data di acquisto della cittadinanza italiana, se questa sia posteriore.

Art. 4.

È lasciata facoltà al Ministro per la marina di dettare le norme necessarie per la prima applicazione nel territorio fiumano delle leggi sulla leva marittima in genere, e per la iscrizione alla leva degli studenti degli istituti nautici o di scuole di nautica, e per la iscrizione nei ruoli della forza in congedo dei militari che prestarono servizio sotto il cessato regime austro-ungarico o sotto qualsiasi regime del governo fiumano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 98. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1281.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1283.

Estensione alla città di Fiume ed al territorio annesso delle disposizioni vigenti sull'istruzione nautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati ed estesi:

1. R. decreto-legge 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme per gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabottaggio, di macchinista navale in 2° e di costruttore navale di 2ª classe;
2. R. decreto 8 febbraio 1923, n. 350, concernente le giunte di vigilanza sui Regi istituti nautici;
3. R. decreto 7 giugno 1923, n. 1399, riguardante la denuncia delle convenzioni esistenti pel mantenimento dei Regi istituti nautici;
4. R. decreto 10 settembre 1923, n. 2042 relativo a scrutini ed esami nei Regi istituti nautici;
5. R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2197, riguardante il riordinamento del Consiglio e della Giunta dell'istruzione nautica;
6. R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2438, concernente aumento della tassa di frequenza nei Regi istituti nautici;
7. R. decreto 21 ottobre 1923, n 2539, circa contributo da corrispondersi dagli enti locali pel mantenimento dei Regi istituti nautici;
8. R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, che stabilisce il nuovo ordinamento dei Regi istituti nautici;
9. R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2761, che approva il Regolamento per i concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici;
10. R. decreto 27 dicembre 1923, n. 3205, circa istituzione di Regi commissari alla presidenza dei Regi istituti nautici;
11. R. decreto 9 marzo 1924, n. 417, circa inscrizione, esami e disciplina nei Regi istituti nautici;
12. R. decreto 4 maggio 1924, n. 765, circa autorizzazione agli insegnanti dei Regi istituti nautici di compiere un numero di ore di lezioni eccedenti l'insegnamento d'obbligo.

Art. 2.

S'intendono parimenti estesi e pubblicati nel territorio di cui all'art. 1 tutte le altre leggi, regolamenti e disposizioni che abbiano comunque modificate le leggi, i regolamenti e le disposizioni di cui all'articolo stesso o che comunque abbiano riferimento od attinenza alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni medesime su l'istruzione nautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 99. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1282.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1263.

Circoscrizione territoriale del Regio consolato generale di seconda classe a Zagabria.

N. 1263. R. decreto 25 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, si dispone che la circoscrizione territoriale del Regio consolato generale di seconda classe a Zagabria comprenda il seguente distretto: Croazia, Medjumuria e Slavonia ad eccezione del Sirmio.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1283.

REGIO DECRETO 27 luglio 1924, n. 1266.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Calabria Citeriore, in Cosenza.

N. 1266. R. decreto 27 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico della Cassa di risparmio di Calabria Citeriore, in Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1284.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1280.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere interessanti la Regia marina nel comune di Trapani.

N. 1280. R. decreto 8 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la marina, vengono dichiarate opere di pubblica utilità quelle interessanti la Regia marina in territorio del comune di Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1924.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1924.

Valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli pel terzo trimestre 1924.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto l'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;
Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel secondo trimestre 1924 è risultato di L. 377.67;
Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso di mutui durante il III trimestre 1924;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il III trimestre 1924, e con effetto dal 1° luglio 1924, saranno accettate al prezzo di L. 427.57 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 30 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: A. CERESA.

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1924.

Autorizzazione alla « Società anonima cooperativa per l'assicurazione in Roma del bestiame suino da macello » ad esercitare l'assicurazione contro i danni del bestiame da macello.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
Vista la domanda in data 9 maggio 1924, presentata dalla « Società anonima cooperativa per l'assicurazione in Roma del bestiame suino da macello », tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni contro i danni al bestiame da macello;
Considerato che la Società è legalmente costituita;
Visto lo statuto sociale;
Considerato che la Società ha eseguito il deposito di lire 100,600 di consolidato 5 % per la costituzione della cauzione minima iniziale prescritta dall'art. 33 del citato decreto-legge;

Decreta:

Articolo unico:

La « Società anonima cooperativa per l'assicurazione in Roma del bestiame suino da macello » con sede in Roma, capitale sociale illimitato, costituita con atto 16 marzo 1924, regolarmente depositato, trascritto e pubblicato, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i danni del bestiame da macello, sotto l'osservanza delle norme di cui al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e relative disposizioni regolamentari.

Roma, addì 22 agosto 1924.

Il Ministro: NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Istruzioni per l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino all'atto della macellazione. (Circolare del Ministro per le finanze in data 25 agosto 1924, n. 47020).

Roma, addì 25 agosto 1924.

Con il decreto 9 agosto 1924, n. 46874, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1924, n. 199, emanato dal Ministro delle finanze in virtù della facoltà consentitagli dall'art. 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, vengono disciplinate, a norma degli articoli 2 e 3 della legge ora citata, l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino.

Per l'esecuzione del detto decreto Ministeriale, saranno da osservarsi le seguenti istruzioni.

Istruzioni Ministeriali.

§ 1. — *Pagamento della tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino all'atto della macellazione - Decorrenza.*

A norma dell'art. 3, terz'ultimo comma, della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, e delle disposizioni contenute nella circolare ministeriale 30 giugno 1924, n. 45418, la tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino non deve essere corrisposta ad ogni singolo scambio del detto bestiame, come a rigore sarebbe dovuto giusta i principi generali che regolano l'applicazione della tassa di scambio, ma una volta soltanto all'atto della macellazione.

Tale agevolazione, per quanto riguarda il bestiame ovino e suino, è entrata in vigore, e va quindi applicata, *nei Comuni provvisti di pubblico macello, dal* 1° *giugno* 1924 e cioè dal giorno in cui è entrata in vigore la citata legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273.

Per quanto invece riguarda il bestiame vaccino la detta agevolazione è entrata in vigore, e deve senz'altro essere osservata negli stessi Comuni sopra accennati, *dal* 1° *luglio* 1924.

Per quanto riguarda i *Comuni sprovvisti di pubblico macello* il sistema di riscossione della tassa di scambio stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874, entra in vigore *il* 1° *settembre* 1924.

§ II. — *Riscossione della tassa di scambio all'atto della macellazione.*

Giusta le norme contenute nel decreto Ministeriale di seguito riportato, la tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino dovuta all'atto della macellazione, si riscuote in tre modi diversi a seconda che la macellazione abbia luogo:

1. — In Comuni, chiusi o aperti, provvisti di pubblico macello.

2. — In Comuni sprovvisti di pubblico macello, nei quali il dazio di consumo sugli animali da macello o sulle carni macellate viene riscosso a tariffa.

3. — In Comuni aperti, sprovvisti di pubblico macello, nei quali il dazio di consumo sugli animali da macello o sulle carni macellate viene riscosso in abbonamento, ed in Comuni provvisti di pubblico macello che riscuotono in confronto di taluni esercenti i diritti di macellazione in abbonamento.

§ III. — *Comuni chiusi e Comuni aperti, provvisti di pubblico macello.*

(Art. 1 del decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874).

Come prescrive l'art. 1 del decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874, nei Comuni dichiarati chiusi agli effetti dell'applicazione dei dazi interni di consumo e nei Comuni aperti provvisti di pubblico macello, la tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino, nella misura di lire una per cento del prezzo o valore del detto bestiame, si riscuote insieme ai diritti o tassa di macellazione dovuti ai Comuni a norma dei relativi regolamenti, mediante applicazione delle prescritte marche doppie per tassa scambi sulla medesima bolletta (madre e figlia), rilasciata per il pagamento della tassa o diritto di macellazione.

Le dette marche dovranno essere applicate in modo che la sezione di marca con l'effigie sovrana aderisca alla bolletta figlia e l'altra sezione sia apposta sulla bolletta madre.

L'annullamento delle marche dovrà farsi col bollo dell'Ufficio che provvede alla riscossione dei diritti di macellazione o con bollo a data.

Nei caso di Comuni provvisti di pubblico macello che riscuotono in confronto di taluni esercenti i diritti di macellazione in abbonamento, la riscossione della tassa di scambio in confronto di tali esercenti sarà effettuata insieme alla riscossione del dazio di consumo a norma degli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto Ministeriale e giusta le norme di che ai successivi paragrafi.

§ IV. — *Comuni sprovvisti di pubblico macello che riscuotono il dazio di consumo a tariffa.*

(Articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874).

Sistema di riscossione della tassa di scambio. — L'art. 3 del decreto Ministeriale suindicato disciplina la riscossione della tassa di scambio sulle vendite di bestiame in quei Comuni, tanto chiusi che aperti, i quali, essendo sprovvisti di pubblico macello, non applicano diritti di macellazione e riscuotono il dazio di consumo sugli animali da macello o sulle carni macellate in base a tariffa.

In questi Comuni la riscossione della tassa di scambio sulle vendite degli animali vaccini, ovini e suini deve effettuarsi insieme alla riscossione del dazio di consumo all'atto della introduzione dei detti animali nella linea daziaria o della loro macellazione ovvero all'atto della loro introduzione nei locali di vendita.

Le marche da bollo doppie per tassa scambi dovranno in questo caso essere applicate, con le stesse norme indicate nel precedente paragrafo III, sulla bolletta di sdaziamento (madre e figlia) rilasciata per l'introito del dazio di consumo.

§ V. — *Comuni aperti sprovvisti di pubblico macello che riscuotono il dazio di consumo in abbonamento.*

(Articoli 2, 4 e 5 del decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874).

1. *Sistema di riscossione della tassa di scambio.* — L'art. 4 del decreto Ministeriale sopra richiamato, disciplina l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino nei Comuni aperti, i quali essendo sprovvisti di pubblico macello, non applicano diritti di macellazione e riscuotono il dazio di consumo sugli animali da macello o sulle carni macellate col sistema dell'abbonamento.

In questi Comuni la tassa di scambio deve essere riscossa, *a datare dal* 1° *settembre* 1924, in modo virtuale a mezzo di abbonamento obbligatorio, il cui canone sarà determinato dagli uffici del registro e bollo in base ai dati risultanti dai contratti stipulati agli effetti del dazio di consumo. Nessun abbuono dovrà concedersi agli esercenti per la tassa pagata in abbonamento.

2. *Obbligatorietà dell'abbonamento.* — Il pagamento, a mezzo di abbonamento, della tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino nei Comuni contemplati dal presente paragrafo, è obbligatorio. Tale obbligo riguarda non solo gli esercenti che stipulano contratti di abbonamento al dazio di consumo a decorrere dal 1° settembre 1924, ma, giusta prescrive l'art. 5 del decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874, anche gli esercenti che alla detta data abbiano in corso contratti di abbonamento agli effetti del dazio di consumo sugli animali da macello o sulle carni macellate.

In confronto di questi ultimi esercenti il canone di tassa di scambio dovrà essere determinato proporzionalmente al periodo di tempo corrente dal 1° settembre 1924 alla scadenza del detto contratto di abbonamento.

3. *Obblighi dei Comuni.* — A norma degli articoli 4 e 5 del decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874, i Comuni aperti, sprovvisti di pubblico macello, che riscuotono il dazio di consumo sul bestiame da macello o sulle carni macellate a mezzo di abbonamento, devono ottemperare alle seguenti prescrizioni:

a) Nei contratti di abbonamento agli effetti del dazio di consumo sugli animali da macello o sulle carni macellate, compresi i contratti di abbonamento per classi di esercenti, che verranno stipulati a decorrere dal 1° settembre 1924, i Comuni devono indicare, distintamente per ogni specie di animali (vaccini, ovini e suini), il numero presuntivo dei capi di bestiame che potranno essere macellati da ciascun esercente abbonato nel periodo di tempo cui si riferisce l'abbonamento.

b) entro 15 giorni dalla stipulazione di ciascuno dei contratti previsti dalla precedente lettera a), i Comuni devono trasmettere copia in carta libera dei contratti medesimi al competente ufficio del registro e bollo;

c) entro il 15 settembre 1924 i Comuni devono trasmettere ai competenti uffici del registro e bollo un elenco dei contratti di abbonamento al dazio di consumo sulla macellazione degli animali vaccini, ovini e suini in corso al 1° settembre 1924, con indicazione del cognome, nome e domicilio di ciascun contribuente abbonato, della durata dell'abbonamento e del canone relativo. Al detto elenco dovrà essere unito un estratto della tariffa daziaria per quella parte che si riferisce all'applicazione del dazio consumo sugli animali vaccini, ovini e suini.

4. *Obblighi degli esercenti.* — Gli esercenti che al 1° settembre 1924 abbiano in corso contratti di abbonamento al dazio di consumo sulla macellazione degli animali vaccini, ovini e suini sono obbligati a darne notizia, non oltre il 15 settembre 1924, al competente Ufficio del registro e bollo, indicando gli estremi dei detti contratti e chiedendo di stipulare la convenzione agli effetti della tassa sugli scambi.

Analoga denuncia deve essere fatta da coloro che stipulano nuovi contratti di abbonamento al dazio di consumo sui detti animali a decorrere dal 1° settembre 1924. Tale denuncia deve farsi al competente ufficio del registro e bollo entro 15 giorni dalla data dei detti contratti.

§ VI. — *Criteri per l'applicazione della tassa di scambio sulle vendite di animali vaccini, bovini e suini all'atto della riscossione dei diritti di macellazione o del dazio di consumo.*

(Artcoli 1 e 3 del decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874).

1. *Che cosa s'intende per bestiame vaccino e bestiame ovino.* — Nella locuzione « bestiame vaccino » adottata dal decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874 sono compresi, agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio, tutti indistintamente gli animali bovini e cioè buoi, vacche, manzi, tori, vitelli di ogni età, ecc.

Nella locuzione « bestiame ovino » oltre le pecore, le capre, i castrati ed i montoni, sono compresi anche gli agnelli ed i capretti.

2. *Prezzo medio del mercato.* — Come prescrivono gli articoli 1 e 3 del decreto Ministeriale sopra citato la tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino deve essere ragguagliata, nella misura uniforme dell'1 per cento, al prezzo medio di mercato del detto bestiame.

Per « prezzo medio del mercato » deve intendersi il prezzo medio di vendita delle diverse specie di bestiame praticato nella settimana precedente al giorno in cui avviene la macellazione.

Tale prezzo medio deve essere determinato in base ai listini dei prezzi del mercato del luogo in cui avviene la macellazione o di quello più vicino.

In mancanza di listino tale determinazione sarà fatta in base ai prezzi medi correnti nel luogo della macellazione.

Nei Comuni peraltro, nei quali viene applicata la tassa sul bestiame con le norme stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1888, le cui disposizioni sono state prorogate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, la tassa di scambio sarà applicata sulla base del valore medio di ciascuna specie di bestiame, determinato per ogni provincia, a norma dell'art. 5 citato, dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere della Camera di commercio, del veterinario provinciale e del direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura.

3. *Limite di esenzione.* — Il limite di esenzione da tassa di scambio stabilito in lire 1000 dall'art. 2 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, riguarda esclusivamente il bestiame vaccino, ovino e suino, che viene macellato direttamene dai proprietari o coltivatori di fondi per consumo proprio.

Quando invece si tratti di bestiame macellato da commercianti, industriali e negozianti di bestiame, compresi fra questi gli esercenti macellai, le società esercenti l'industria agraria ed armentizia ed in genere tutti coloro che allevano il detto bestiame a scopo commerciale od industriale come pure nel caso di macellazione da chiunque fatta a scopo di vendita, la tassa di scambio è dovuta ancorchè il valore o prezzo medio del bestiame macellato sia inferiore alle lire mille.

§ VII. — *Obblighi degli incaricati della riscossione dei diritti di macellazione e del dazio di consumo — Aggio del 2 per cento.*

(Articoli 1, 3 e 8 del decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874).

1. *Obblighi.* — Gli incaricati dei Comuni, siano essi impiegati o salariati dei Comuni stessi, ovvero semplici incaricati od appaltatori, che nei Comuni provvisti di pubblico macello provvedono alla riscossione dei diritti di macellazione e quelli che, nei Comuni sprovvisti di pubblico macello provvedono alla riscossione del dazio di consumo in base a tariffa, hanno l'obbligo:

a) di non rilasciare bollette d'introito di diritti di macellazione o di dazio di consumo sugli animali da macello o sulle carni macellate, ove non venga effettuato il contemporaneo pagamento della tassa di scambio mediante marche applicate sulle stesse bollette;

b) di determinare, giusta i criteri tracciati nel paragrafo precedente, il prezzo o valore medio di ogni capo di bestiame da assoggettare a tassa di scambio mediante applicazione dell'aliquota uniforme dell'1 per cento sul detto prezzo o valore;

c) di fornirsi di una congrua scorta di marche doppie per tassa scambi da applicare sulle bollette di cui sopra alla lettera a), ove a ciò non provveda direttamente la parte.

2. *Aggio.* — L'opera che gli incaricati della riscossione dei diritti di macellazione e del dazio di consumo devono prestare, giusta le norme sopra riportate, per la riscossione della tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino, pur essendo di semplice ed agevole attuazione, è congruamente rimunerata.

Infatti l'art. 8 del decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874, stabilisce che ai detti incaricati, ove essi facciano constare di tale qualifica, compete per gli acquisti di marche da bollo doppie per tassa scambio presso i competenti uffici del registro e bollo, l'aggio del 2 per cento stabilito per i distributori secondari dei valori bollati.

§ VIII. — *Stipulazione delle convenzioni di abbonamento.*

(Articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874).

Gli uffici del registro e bollo non appena ricevuto dai Comuni contemplati dal precedente paragrafo V gli elenchi degli abbonamenti al dazio di consumo in corso al 1° settembre 1924 e le copie dei contratti di abbonamento stipu-

lati a decorrere dalla detta data, determineranno in base ai dati risultanti dai detti elenchi e contratti e ad ogni altro elemento utile, il canone fisso di tassa di scambio dovuto dagli esercenti abbonati.

Gli abbonamenti agli effetti della tassa di scambio dovranno avere la stessa decorrenza e la stessa durata degli abbonamenti al dazio di consumo.

La determinazione del canone da parte degli uffici del registro dovrà essere fatta sulla base del prezzo medio di mercato del numero presuntivo dei capi di bestiame che l'esercente potrà macellare nel periodo cui si riferisce l'abbonamento al dazio di consumo, applicando al detto prezzo l'aliquota uniforme di L. 1 per cento.

Peraltro, in confronto degli esercenti abbonati al dazio di consumo, che appartengono a Comuni nei quali viene applicata la tassa sul bestiame con le norme stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1388, la determinazione del canone, agli effetti della tassa di scambio, sarà fata dagli uffici del registro sulla base del valore medio di ciascuna specie di bestiame determinato dalla Giunta provinciale amministrativa a' sensi dell'art. 5 citato, analogamente a quanto è stato stabilito al n. 2 del precedente paragrafo VI.

Il canone di tassa determinato nei modi anzidetti sarà notificato ai contribuenti con invito a stipulare la relativa convenzione nel termine perentorio di giorni 20 dalla detta notificazione.

Ove il contribuente non si presti alla stipulazione della convenzione entro il detto termine, il canone di tassa di scambio determinato dall'ufficio del registro diviene definitivo e si rende immediatamente esigibile.

La stipulazione di convenzione scritta di abbonamento è di regola obbligatoria.

Potrà peraltro prescindersi dalla stipulazione della convenzione quando il contribuente accetti senz'altro il canone determinato e notificatogli dal competente ufficio, effettuandone il pagamento in unica soluzione, anche a mezzo di vaglia postale, entro i 20 giorni dalla notificazione.

In questo caso sulla ricevuta da rilasciarsi dagli uffici del registro deve essere indicato il periodo di tempo cui si riferisce il canone di tassa di scambio versato.

Il pagamento del canone di tassa di scambio stabilito con la convenzione di abbonamento deve essere di regola effettuato all'atto della stipulazione della convenzione.

Quando il canone di tassa di scambio stabilito con la convenzione è d'importo superiore alle L. 100, il relativo pagamento verrà effettuato in non più di tre rate uguali anticipate, a condizione che la prima rata sia versata all'atto della stipulazione della convenzione, e venga prestata, ove gli uffici del registro la ritengano necessaria a tutelare il credito erariale, valida fideiussione.

Nessun rimborso od abbuono di tassa di scambio compete agli esercenti abbonati ove si verifichi la cessazione parziale o totale dell'esercizio prima della scadenza dell'abbonamento.

La convenzione di abbonamento agli effetti della tassa di scambio dovà essere redatta in doppio esemplare, in carta sfornita di bollo, dei quali uno dovrà essere consegnato alla parte.

Elenchi delle convenzioni di abbonamento. — Gli uffici del registro e bollo dovranno trasmettere ad ogni quadrimestre, a decorrere dal 1° settembre 1924, alla competente Intendenza di finanza un elenco, distinto per ogni Comune, degli esercenti abbonati al pagamento della tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino, con indicazione per ciascun esercente della durata dell'abbonamento e del canone relativo.

I detti elenchi verranno riassunti dalle Intendenze di finanza in un unico elenco distinto per Comune da trasmettersi al Ministero entro il mese successivo a ciascun quadrimestre.

Sopratasse. — Per l'omesso o ritardato pagamento alle pattuite scadenze del canone di tassa di scambio da corrispondersi in abbonamento si incorre nella sopratassa, uguale al 12 % della tassa dovuta, stabilita dall'art. 27 della citata legge della tassa sugli scambi.

§ IX. — *Prova del pagamento della tassa di scambio sul bestiame vaccino, ovino e suino all'atto della macellazione — Conservazione dei documenti relativi.*

1. *Prova.* — La prova del pagamento della tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino è costituita:

a) nei Comuni chiusi o aperti, provvisti di pubblico macello: dalla bolletta d'introito dei diritti di macellazione munita delle marche « scambi commerciali »;

b) nei Comuni sprovvisti di pubblico macello che riscuotono il dazio di consumo a tariffa: dalla bolletta di sdaziamento degli animali da macello o delle carni macellate, munita delle marche « scambi commerciali »;

c) nei Comuni aperti sprovvisti di pubblico macello che riscuotono il dazio di consumo in abbonamento e nei Comuni provvisti di pubblico macello che riscuotono in confronto di taluni esercenti i diritti di macellazione in abbonamento: dalla convenzione di abbonamento stipulata presso il competente ufficio del registro o dalla ricevuta d'introito del canone quando questo sia stato versato in unica soluzione nei venti giorni dalla relativa notificazione.

2. *Conservazione dei documenti comprovanti l'effettuato pagamento della tassa di scambio all'atto della macellazione.* — A norma dell'art. 9 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, le bollette d'introito dei diritti di macellazione, le bollette di sdaziamento degli animali da macello o delle carni macellate, le convenzioni di abbonamento alla tassa scambi e le quietanze rilasciate dagli uffici del registro per il pagamento del canone in unica soluzione, essendo i documenti dai quali deve risultare l'effettuato pagamento della tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino giusta le norme contenute nel decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874, devono essere conservate dai contribuenti per un periodo di 5 anni per essere esibite ad ogni richiesta degli agenti di finanza.

3. *Giustificazione da parte degli esercenti dell'effettuato pagamento della tassa di scambio per le carni macellate esistenti nei loro magazzini e nei luoghi di vendita.* — A norma dell'art. 10 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, tutti coloro che vendono al pubblico carni fresche macellate devono provare col possesso dei documenti sopra indicati al n. 1 del presente paragrafo, che per le dette carni esistenti nei loro stabilimenti, opifici, magazzini e negozi o che sono in viaggio per loro conto, è stato effettuato il pagamento della tassa di scambio all'atto della macellazione.

4. *Trasporto di carni macellate.* — Le carni fresche macellate trasportate da un Comune ad altro Comune, devono essere accompagnate durante il trasporto dai documenti sopra indicati al n. 1 comprovanti l'effettuato pagamento della tassa di scambio o da una nota nella quale sia indicato la qualità e quantità delle dette carni, nonchè il cognome, nome e domicilio del mittente e del destinatario.

§ X. — *Vendite di bestiame vaccino, ovino e suino fatte anteriormente o dopo la macellazione.*

Essendo dovuta la tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino soltanto all'atto della macel-

lazione, giusta le norme indicate nei precedenti paragrafi, ne deriva che le vendite del detto bestiame che abbiano luogo anteriormente o posteriormente alla macellazione, tanto se effettuate dai privati proprietari e coltivatori di fondi, quanto se poste in essere fra commercianti e industriali, non sono soggette alla tassa di scambio.

Per tali vendite anteriori o posteriori alla macellazione non corre quindi l'obbligo del rilascio della fattura o della ricevuta; ben s'intende però che ove tali fatture o ricevute vengano rilasciate, saranno soggette alla ordinaria tassa di bollo di quietanza di che all'art. 52 della tariffa allegato *A* annessa al testo di legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Resta altresì fermo che ove per le stesse vendite anteriori o posteriori alla macellazione vengano redatte vere e proprie scritture private, queste sono soggette alla tassa fissa di bollo di L. 0.50, a norma dell'art. 7 della citata tariffa allegato *A* al testo della legge del bollo.

§ XI. — *Tassa di scambio sulla vendita di animali diversi dai vaccini, dagli ovini e suini.*

Per le vendite di animali diversi dai vaccini, ovini e suini resta ferma l'applicazione della tassa di scambio all'atto della vendita e la tassa, a datare dal 1° luglio 1924, dovrà corrispondersi, ai termini dell'art. 2 della citata legge sugli scambi, anche sulle vendite fatte a commercianti e ad industriali dai proprietari e coltivatori di fondi, quando l'importo di ciascuna vendita superi L. 1000.

§ XII. — *Importazione di bestiame vaccino, ovino o suino vivo o macellato dall'estero.*

La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 13 della legge della tassa sugli scambi giusta la quale sugli ovini e suini importati dall'estero non è dovuta tassa di scambio all'atto dell'importazione, dovendo questa essere corrisposta al momento della macellazione, si estende anche al bestiame vaccino.

Tale disposizione riflette però esclusivamente il bestiame vaccino, ovino e suino vivo.

Nel caso pertanto di importazione di bestiame vaccino, ovino e suino macellato (esclusa la carne congelata che è esente) è dovuta la tassa di scambio di L. 1 per cento, a norma dell'art. 18, n. 2, della legge della tassa sugli scambi, al momento dell'importazione e tale tassa dovrà essere corrisposta dagli importatori nei modi normali (marche o bancogiro postale) e nei termini di che all'art. 29 della legge di tassa sugli scambi.

In proposito osservasi che agli effetti della tassa di scambio, per bestiame macellato, s'intende l'animale macellato con o senza pelle, intiero, diviso a metà ed a quarti, ritenuto che nella voce « carne » esente da tassa di scambio ai sensi dell'art. 36 della legge della tassa sugli scambi, rientra soltanto la carne tagliata e fatta a pezzi ad uso di macelleria, commerciata in tale stato e come tale per l'immediato consumo.

§ XIII. — *Sanzioni penali.*

(Art. 7 del decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874).

Le sanzioni penali stabilite dalla vigente legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, trovano piena applicazione anche contro coloro che comunque eludono il pagamento della tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino all'atto della macellazione e non ottemperino alle norme nella stessa legge contenute.

In confronto degli esercenti contemplati dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874, che non abbiano stipulato la convenzione di abbonamento alla tassa di scambio, le pene pecuniarie stabilite dall'art. 40 della citata legge sono da applicarsi per ogni capo macellato.

§ XIV. — *Responsabilità degli incaricati della riscossione dei diritti di macellazione e del dazio di consumo.*

(Articoli 1 e 3 del decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874).

Nei Comuni, tanto chiusi che aperti, provvisti di pubblico macello e nei Comuni sprovvisti di pubblico macello che riscuotono il dazio di consumo a tariffa, gl'incaricati rispettivamente della riscossione dei diritti di macellazione e del dazio di consumo sugli animali da macello o sulle carni macellate, in caso di mancata applicazione della tassa di scambio sulle bollette da essi rilasciate, sono solidalmente responsabili con la parte tanto per la tassa che per le relative penali.

Le presenti istruzioni devono applicarsi con decorrenza dal 1° settembre 1924; esse saranno riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino ufficiale* della Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari.

Le Prefetture e Sottoprefetture vorranno portare subito quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni comunali e le Intendenze dei dipendenti uffici finanziari e del ceto interessato anche a mezzo di comunicati nella stampa locale.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 6.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste a Corfù (Grecia);

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

L'ordinanza di sanità marittima n. 5 del 31 luglio 1924 con la quale le provenienze da Corfù vennero sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907 contro la peste, è revocata.

I Prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 21 agosto 1924.

p. *Il Ministro*: MESSEA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga dei concorsi per assistente del Regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i due decreti Ministeriali 20 maggio 1924, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 3 giugno 1294, registro 5 Economia nazionale, f. 279, e 3 giugno 1924, registro 5 Economia nazionale, f. 280, con i quali furono aperti i concorsi per i posti di assistente chimico e di assistente biologo del Regio laboratorio centrale di idrobiologia;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande e documenti per l'ammissione ai suddetti concorsi, sono prorogati di giorni 30.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1924.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.